

Generalità n° 592

Estratto del processo verbale della seduta del
28 marzo 2014

oggetto:

PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER L'ANNO 2014. ACCORDO STATO/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. COMUNICAZIONI.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso quanto segue:

L'Assessore Peroni delinea alla Giunta regionale l'attuale quadro di riferimento, a normativa vigente, del patto di stabilità 2014.

L'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato dall'art. 1, comma 499, lett. a), b), c) e d), L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede che il Presidente della Regione trasmetta, entro il 31 marzo, al Ministro dell'economia e delle finanze, la proposta di accordo per l'esercizio 2014 sul livello complessivo delle spese in termini di competenza eurocompatibile.

Con il comma 457 si prevede altresì che le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscano per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito del citato accordo, le modalità attuative del patto di stabilità interno, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il successivo comma 458 dispone inoltre che l'attuazione dei citati commi 454 e 457 avvenga nel rispetto degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

Si ritiene che alla luce dell'attuale quadro normativo, sentito l'Assessore Panontin per quanto attiene ai punti pertinenti all'obiettivo delle autonomie locali, i contenuti della proposta di accordo annuale per il patto di stabilità interno della Regione e degli Enti locali del suo territorio possano essere quelli di seguito esposti.

A - PATTO DI STABILITÀ DELLA REGIONE

A.1 Obiettivo programmatico

L'art. 1, comma 155, della legge di stabilità per l'anno 2011, di recepimento del Protocollo di intesa sottoscritto tra lo Stato e la Regione il 29 ottobre 2010, prevede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, la definizione del patto di stabilità interno della Regione Friuli Venezia Giulia, in relazione al complesso delle spese finali valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese stabilite nell'accordo per l'esercizio precedente.

L'accordo per l'anno 2014 è costruito considerando la struttura dell'obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile ed avendo a riferimento l'accordo per l'anno 2013 che assumeva, quale obiettivo di competenza eurocompatibile, un livello complessivo di spese finali pari a 5.098,46 milioni di euro.

La proposta di accordo considera inoltre i seguenti fattori riferiti alle quote di pertinenza del corrente esercizio finanziario, risultando già assolti e considerati nel piede di partenza gli obblighi di contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ascritti all'anno 2013:

1. il contributo di **50,00 milioni di euro** (differenziale 2013-2014) posto a carico della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 156, della legge di stabilità 2011 ed in relazione al Protocollo d'intesa sottoscritto il 29 ottobre 2010 tra Stato e Regione

2. il concorso al riequilibrio della finanza pubblica previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, del DL 95/2012, pari a **29,82 milioni di euro** (differenziale 2013-2014), importo provvisoriamente determinato sulla base del precedente provvedimento di riparto ai sensi della vigente legislazione

3. il concorso agli obiettivi di finanza pubblica pari a **56,00 milioni di euro**, previsto all'art. 1, comma 454, della L 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 499, della L 147/2013

L'obiettivo programmatico di competenza eurocompatibile viene conseguentemente determinato in **4.962,64 milioni di euro**.

Tale obiettivo complessivo in termini di competenza eurocompatibile per l'anno 2014 sarà rideterminato, come previsto dal citato comma 155, tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale, non appena quest'ultimo dato sarà reso disponibile.

A.2 Esclusioni

Dai limiti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno verranno escluse:

1. le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti, così come previsto dall'articolo 1, comma 451 della L 228/2012 (legge di stabilità 2013)

2. le spese riguardanti funzioni o competenze relative al Commissario della laguna di Marano e Grado che transitano per il bilancio regionale. L'esclusione riguarda le spese connesse al subentro della Regione nella gestione delle pratiche e delle risorse della soppressa struttura commissariale

3. le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali di cui all'art. 3, commi 1, 1 bis e 2 del DL 201/2011, nei limiti della dotazione autorizzata per la Regione Friuli Venezia Giulia con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

4. le spese connesse al finanziamento agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del servizio sanitario in relazione alla mobilità interregionale, in attesa di una definizione a regime;

5. le maggiori spese gravanti sul bilancio regionale in conseguenza dei 4 miliardi di euro disposti dal DL 35/2013 in relazione a rimborsi in conto fiscale e compensazioni;

6. i trasferimenti ai Comuni, concernenti il contributo assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 10-quater del DL 35/2013, fino alla concorrenza dell'importo ivi previsto per l'anno 2014

7. i trasferimenti ai Comuni, compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, conseguenti alla introduzione della cedolare secca ai sensi del DLGS 23/2011;

8. i pagamenti relativi all'attuazione di interventi in materia di istruzione, università e ricerca di cui agli artt. 1-welfare dello studente e 2-diritto allo studio, del DL 104/2013, così come modificati con la legge di conversione n. 128/2013, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto;

9. i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi in materia di edilizia scolastica ed edilizia residenziale universitaria di cui all'art. 10, comma 1, del DL 104/2013, così come modificato con la legge di conversione n. 128/2013, finanziati

con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito;

10. le spese relative ad opere di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento dei complessi ospedalieri di Trieste, Udine e Pordenone, attuate nell'ambito del programma di investimenti nel Servizio sanitario regionale in relazione all'art. 20 della L 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

11. le spese sostenute in relazione alle nuove funzioni assunte dalla Regione in materia di sanità penitenziaria in attuazione del DLGS 274/2010, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 513 della L 147/2013;

12. le spese afferenti i programmi di intervento in materia di istruzione di cui all'art. 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con riferimento alle esclusioni disposte dall'art. 1, comma 260 della L 147/2013 e dall'art. 1, comma 263 della L 228/2012

13. i trasferimenti ai Comuni, concernenti il contributo assegnato ai sensi dell'art. 2bis del DL 102/2013, fino alla concorrenza dell'importo ivi previsto, ai fini del ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria relativa alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

Si ravvisa infine che sarà recepita in termini recettivi l'introduzione di eventuali ulteriori esclusioni di spese previste dalla normativa statale.

B - PATTO DI STABILITÀ COMPARTO ENTI LOCALI

B.1 Obiettivi programmatici

Le Province ed i Comuni della regione con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono agli equilibri di finanza pubblica per l'anno 2014 attraverso il conseguimento di un saldo obiettivo di comparto, espresso in termini di competenza mista, calcolato applicando nel dettaglio per singolo ente i criteri previsti dall'art. 31 della L 183/2011 (legge di stabilità 2012), con particolare riguardo alla metodologia riferita:

- alla spesa corrente ed alla base di calcolo del triennio 2009-2011;
- ai coefficienti da applicare alla spesa corrente media, di cui al comma 2, rideterminati secondo le procedure previste al comma 6 del richiamato art. 31 della legge di stabilità 2012;
- alla riduzione dell'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione ai sensi dell'art. 36 del DL 118 del 2011.

Inoltre, ai fini della determinazione del saldo obiettivo, alla media della spesa corrente per gli anni 2009-2011 è apportato un correttivo in riduzione, pari per il 2014 alla media dei trasferimenti di parte corrente per gli anni 2009-2011 dalla Regione agli Enti locali (Entrate Accertamenti - Titolo II Cat. 2-3), già assentito in sede di accordo per il patto di stabilità 2013.

In considerazione della adozione di tale correttivo, non trova applicazione per i Comuni della Regione la clausola di salvaguardia volta a prevedere che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato in modo da garantire che per nessun ente si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014, calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla

normativa previgente (comma 2-quinquies dell'art. 31 della L 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 533, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il saldo obiettivo in termini di competenza mista posto a carico del comparto enti locali della Regione è pertanto quantificato in 108,839 milioni di euro.

La proposta di accordo è corredata dell'elenco contenente le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici assegnati distintamente a ogni ente locale, sottostanti alla determinazione dell'obiettivo complessivo di comparto.

B.2 Patti di solidarietà

Ai fini della applicazione delle norme afferenti il Patto di solidarietà fra Enti territoriali, la Regione definisce le modalità operative di compensazione degli spazi finanziari con gli Enti locali del proprio territorio e tra gli Enti locali medesimi, in coerenza ed in applicazione del Patto regionale verticale e orizzontale di cui ai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della L 220/2010.

Con nota di data 14/03/2014, prot. 3490/P, è stata comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze l'attivazione dei meccanismi di compensazione previsti dai patti di solidarietà fra Enti territoriali ed è stata altresì comunicata la cessione, da parte della Regione, di una quota di spazi pari a 22 milioni di euro, da intendersi quale assegnazione provvisoria di spazi finanziari in favore degli enti locali, da quantificare ed assegnare in via definitiva in esito all'accordo Stato-Regione per il patto di stabilità 2014.

B.3 Esclusioni dal saldo valido ai fini del patto di stabilità

Normativa statale

Per gli Enti locali della Regione si applica la medesima disciplina in ordine alle esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità, previste nel corrente esercizio, per i rimanenti enti del territorio nazionale.

Tra queste sono compresi i pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014 (art. 1, comma 535, della legge di stabilità 2014) ed i pagamenti per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012 (commi da 546 a 549 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014), nei limiti degli spazi finanziari assegnati con decreto ministeriale a ciascun ente.

Esclusioni delle restituzioni alla Regione

E' previsto, altresì, che siano escluse le somme restituite dagli Enti locali alla Regione, a fronte di incassi relativi a contributi regionali già assegnati. Tale esclusione opera in presenza di restituzione di somme alla Regione e non determina comunque un aumento della capacità di spesa della Regione stessa.

B.4 Opere pubbliche realizzate dagli Enti locali

Le opere pubbliche e le spese di investimento hanno risentito di un notevole rallentamento ed in molti casi di un vero blocco derivante dai limiti imposti dal patto di stabilità e crescita, anche alla luce del fatto che, per la loro realizzazione, gli Enti locali

hanno ottenuto finanziamenti regionali in conto capitale, già liquidati, secondo le seguenti tipologie:

- a) contributi di durata annuale (finanziamenti una tantum);
- b) contributi di durata pluriennale di 10, 15 o 20 anni (finanziamenti pluriennali ripartiti in quote annuali, con cui gli Enti locali hanno già assunto mutui)

In numerose circostanze però la relativa spesa non è ancora stata sostenuta e ciò in considerazione, in particolare, delle tempistiche caratterizzanti le procedure necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. In tale situazione gli Enti locali si trovano nella difficoltà di poter sostenere spese per l'esecuzione di opere pubbliche, nonostante le stesse risultino essere integralmente coperte, se non nei limiti dati dalla somma del margine corrente e delle entrate in conto capitale rimosse nell'anno.

Attualmente sono già in fase di realizzazione opere per 160 milioni di euro, mentre sono in fase di progettazione, nelle sue varie declinazioni, opere per complessivi 300 milioni di euro; infine, si trovano nella alla fase di programmazione opere per 40 milioni di euro.

Si propone quindi di valutare, ai fini della definizione dell'accordo per il patto di stabilità, per l'anno 2014, di non considerare rilevante ai fini del patto degli Enti locali, una parte di tali somme pari a 100 milioni di euro.

B.5 Monitoraggio e certificazione

La Regione assicura la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze degli elementi informativi attinenti la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, garantendo il necessario coordinamento finanziario per conto dei suoi Enti locali.

Sarà cura della Regione, per il tramite della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, provvedere alla rilevazione ed alla comunicazione dei dati relativi a:

1. assegnazione obiettivi specifici
 - a. attività di monitoraggio
 - b. certificazione delle risultanze finali

Le tempistiche di trasmissione degli elementi informativi, secondo gli standard richiesti, saranno in linea con le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato.

B.6 Sistema sanzionatorio

Spetta alla Regione, in forza della potestà esclusiva in materia di finanza locale e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, individuare il sistema sanzionatorio in riferimento all'obiettivo assegnato ad ogni singolo Ente locale. Le sanzioni sono contenute nella LR 27/2012, art. 14, commi 7, 11, 12. Il regime sanzionatorio statale si applica qualora l'obiettivo complessivo di comparto, assegnato agli Enti locali della regione e quantificato con il presente accordo in 108,839 milioni di euro, non sia rispettato.

La Giunta regionale prende atto dei contenuti della proposta predisposta e concorda.

Ravvisata l'urgenza, il presente verbale viene approvato seduta stante.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE